

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1204 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2017

**che rettifica la versione in lingua slovacca del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi <sup>(1)</sup>, in particolare l'allegato I, parte III, secondo paragrafo,

considerando quanto segue:

- (1) la versione in lingua slovacca del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione <sup>(2)</sup> contiene un errore all'articolo 1, paragrafo 2, nel quale l'espressione «a meno che» è stata tradotta erroneamente «se», comunicando un significato contrario a quello che si intendeva esprimere. È quindi necessario correggere la versione in lingua slovacca del regolamento. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (2) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 91/477/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1**(non riguarda la versione italiana)**Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> G.U.L. 256 del 13.9.1991, pag. 51.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (G.U.L. 333 del 19.12.2015, pag. 62).

